

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1104

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSANDRO, FERIOLI, GIOMO, DE LORENZO FERRUCCIO

Presentata il 27 febbraio 1969

Estensione degli assegni familiari ai pescatori indipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 marzo 1958, n. 250 estese alle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni.

In aggiunta ai suddetti benefici la legge medesima stabilì anche che le persone suddette avessero beneficiato del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria se associate in cooperative o compagnie.

Di guisa che, per una completa parificazione del trattamento assistenziale previdenziale tra pescatori dipendenti od associati in cooperative e compagnie e pescatori indipendenti manca solamente la corresponsione a questi ultimi degli assegni familiari.

Poiché i suddetti lavoratori del mare svolgono la medesima attività dei loro colleghi dipendenti od associati in cooperative e compagnie e poiché anche per essi sussiste il problema di un incremento di guadagno per so-

stenere l'onere di familiari a carico nei confronti di coloro che tale onere non hanno, essi sono così, dalla legge attuale, ingiustamente, esclusi dal beneficio degli assegni familiari.

Il disagio materiale e l'insoddisfazione per lo stato attuale della legislazione in materia di assegni familiari sono, del resto, all'origine di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare ed hanno indotto anche il Governo a porre allo studio ed annunciare la prossima presentazione di un disegno di legge governativo per estendere il beneficio degli assegni familiari ad altre categorie di lavoratori, assimilabili a quella dei pescatori indipendenti.

Il fatto è che, se da un lato l'istituto degli assegni familiari è sorto ed ha trovato la sua giustificazione nella necessità di creare la indifferenza del datore di lavoro nell'assunzione dei dipendenti e nella corresponsione ad essi di stipendi e salari, indipendentemente dal fatto che l'impiegato ed il salariato avessero, quindi, oneri e necessità di trattamento economico diverso, dall'altro si è venuta man-

mano avvertendo la necessità obiettiva di una più effettiva tutela della famiglia in quanto tale ed in quanto nucleo primario della società anche dal punto di vista economico.

Per tale motivo si è venuta man mano sempre più avvertendo la sperequazione sociale, esistente a causa dell'attuale sistema degli assegni familiari, tra lavoratore subordinato con famiglia a carico e lavoratore indipendente in analoghe condizioni.

È chiaro che in un futuro auspicabile ed auspicato di un completo sistema di sicurezza sociale, nel caso cioè, di una soluzione globale del sistema previdenziale-assistenziale, il problema dei carichi familiari dovrà essere preso in considerazione quale problema della società tutta intera e non quale problema particolare di alcune categorie di lavoratori e datori di lavoro. E pertanto sarà la società nel suo complesso ad addossarsi l'onere di un sistema perequativo delle remunerazioni per i lavoratori con familiari a carico.

Oggi come oggi, tuttavia, è già possibile addossare alla comunità almeno l'onere necessario ad effettuare la perequazione suddetta per alcune categorie di lavoratori indipendenti, quali quelle dei coltivatori diretti e dei pescatori autonomi. A nostro giudizio per questi ultimi lo stato di insoddisfazione odierna è tanto più giustificato in quanto la lamentata diversificazione si manifesta non solo nei riguardi dei pescatori dipendenti ma anche nei riguardi di quelli associati in cooperative e compagnie, laddove la figura di datore di lavoro della cooperativa o della com-

pagnia rappresenta, in verità, una mera finzione giuridica.

L'articolo 1 del nostro disegno di legge, estende ai pescatori indipendenti il beneficio della concessione degli assegni familiari nel settore dell'industria. Onde evitare una inutile riclassificazione di pescatore indipendente ai fini della legge che proponiamo, abbiamo ritenuto sufficiente stabilire il criterio indiretto dell'iscrizione all'INPS, recependo, in sostanza, le condizioni già vevoli per l'iscrizione all'assistenza INPS dei pescatori autonomi nel sistema per la concessione ad essi degli assegni familiari.

L'articolo 2 fissa la misura massima delle giornate lavorative annue da considerare ai fini del computo degli assegni familiari dovuti.

L'articolo 3 stabilisce che gli assegni familiari di cui trattasi vengano corrisposti agli aventi diritto dalla Cassa unica per gli assegni familiari di cui al testo unico delle norme sugli assegni familiari attualmente in vigore.

L'articolo 4 riguarda il finanziamento della legge. L'onere addossato allo Stato dovrà fare carico al fondo stanziato nel Bilancio dello Stato per il 1969 per le spese correnti di provvedimenti legislativi in corso. Il reperimento dei fondi medesimi può essere fatto senza gravi difficoltà riducendo da 6 a 5 miliardi gli stanziamenti previsti per le modifiche alla devoluzione dei canoni della RAI nell'elenco 5 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle persone assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto è estesa la disciplina relativa agli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni nel settore dell'industria.

ART. 2.

Gli assegni familiari di cui all'articolo precedente sono dovuti nella misura massima di 200 giornate lavorative annue.

ART. 3.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai pescatori aventi diritto provvede la Cassa unica di cui al titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dello Stato che vi provvede per il 1969 mediante riduzione dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969 al capitolo n. 3523 destinato a far fronte ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.